



**COMUNE DI NAVE**  
**Provincia di Brescia**

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione C.C. n.55 del 25/07/1996  
Modificato con deliberazioni C.C. n.59 del 30/09/1999 e n.52 del 24/06/2003

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di Estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o da società di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 15 settembre 1989 n.48 e dalla Legge 4 gennaio 1999 n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme della Legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n.1142 integrata dalla Legge 29 ottobre 1984 n.735.

L'attività di Estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

La Legge n.1 del 4 gennaio 1990 regola l'attività, l'uso dei prodotti, definiti dalle direttive CEE e dalla Legge Regionale n.713 dell'11 ottobre 1986, e l'uso delle apparecchiature il cui elenco è allegato alla Legge stessa.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

A' sensi dell'art.7 della Legge n.1 del 4 gennaio 1990, alle Imprese Artigiane esercenti l'attività di Estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e all'Autorizzazione Amministrativa di cui alla Legge 11 giugno 1971 n.426.

A' sensi dell'art.7 della Legge n.1 del 4 gennaio 1990, le Imprese autorizzate ai sensi della Legge 11 giugno 1971 n.426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di Estetista a condizione che si adeguino al Regolamento Comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del previsto "requisito professionale".

Per le medesime Imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

### **Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita Autorizzazione che il Sindaco rilascia, dopo aver raccolto il parere della competente Commissione Comunale prevista dal successivo art.7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Contenuti dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione è valida per l'INTESTATARIO e per i LOCALI IN ESSA INDICATI.

L'Autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.20, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di Estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di Barbiere o Parrucchiere.

### **Art. 4 - Requisiti**

L'Autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'Impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n.443;
- b) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della Legge 23 dicembre 1970 n.1142, dell'art.4 della Legge Regionale n.48 del 15 settembre 1989 e dell'art.3 della Legge 4 gennaio 1990 n.1;
- d) Possesso di locali e di attrezzature a servizio dell'attività aventi i prescritti requisiti di idoneità igienico-sanitaria.

### **Art. 5 - Tipologia delle Autorizzazioni**

Nel caso di società non artigiane non deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.

Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'Autorizzazione richiesta.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

### **Art. 6 - Attività svolte nel domicilio**

L'attività di cui all'art.1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati, dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettare tutte le disposizioni vigenti.

### **Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale**

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art.2-bis della Legge 14 febbraio 1963 n.161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n.1142, è nominata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle norme statutarie.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da TRE rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, dei quali UNO in rappresentanza del settore Estetisti, proposti dalle Associazioni territoriali dell'Artigianato

- aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie del CCNL;
- b) da TRE rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - c) dal Responsabile del settore igiene pubblica dell'USSL o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
  - e) da UN rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

### **Art. 8 - Compiti della Commissione consultiva comunale**

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove Autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca delle Autorizzazioni nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo nelle attività di cui all'art.1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente dovrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente lo completerà.

### **Art. 9 - Funzionamento della Commissione consultiva comunale**

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 5 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Segretario Comunale.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a) b) e) del precedente art.7, il Comune provvede alla sostituzione.

La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla sua designazione.

### **Art.10 - Ricorsi**

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'Autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle Leggi vigenti.

## **CAPO II**

### **NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art.11 - Domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice;
- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio Registro

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n.443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta;

- d) planimetria dei locali in scala idonea (1:50 - 1:100) nei quali si intende esercitare l'attività.

La planimetria dovrà indicare le dimensioni dei locali, la loro altezza, la destinazione d'uso (es.: sala attesa, locale lavoro, deposito, ecc.), i rapporti aeroilluminanti, la superficie dei singoli locali e quella complessiva.

Dovranno inoltre essere indicati: lo schema di smaltimento della fognatura, ubicazione delle caldaie singole e loro canne fumarie, secondo quanto prescritto dal III Titolo del vigente Regolamento Locale di Igiene Tipo;

- e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed idrotermosanitario, secondo le prescrizioni della Legge 46/90 e del DPR n.447 del 06/12/91;
- f) elenco delle attrezzature elettromeccaniche e dell'apparecchio di disinfezione utilizzati, con le loro schede tecniche rilasciate dalla ditta produttrice o da tecnico abilitato, secondo le indicazioni della Legge 1/90.

Le attrezzature elettromeccaniche vengono elencate e trasmesse con un certificato sostitutivo dell'atto di notorietà;

- g) ricevuta del versamento delle somme per le prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica a favore dell'USSL 16.

#### **Art.12 - Rilascio di autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.7, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

L'Autorizzazione per l'attività di Estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90.

L'Autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art.2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'Autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato.

Del rilascio dell'Autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti Uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;

- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede Provinciale dell'INAIL;
- d) l'Ufficio Tributi del Comune;
- e) l'Ufficio di Igiene Pubblica del Comune;
- f) l'Ufficio Tecnico del Comune.

### **Art.13 - Inizio attività**

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro Imprese per le imprese non artigiane.

### **Art.14 - Modifiche**

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'USSL.

### **Art.15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il Titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'Autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova Autorizzazione purché alleggi alla domanda, di cui l'art.11, copia del contratto di cessione d'azienda.

Nella eventuale coesistenza di richieste di rilascio di nuova Autorizzazione, in deroga anche all'ordine di esame previsto dall'art.8, la priorità dell'assegnazione compete comunque all'acquirente della attività esistente.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'Autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art.5 della Legge 8 agosto n.443, possono essere titolari dell'Autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualifica professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'Autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.3 Legge 1/90.

### **Art.16 - Trasferimento della sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

### CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE DISPOSIZIONI DIVERSE

#### **Art.17 - I requisiti igienico-sanitari**

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'Autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinate dal Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con deliberazione Giunta Regionale n.49784 del 28/03/85 e n.52097 del 07/08/85 nonché dalle disposizioni della vigente normativa igienico-sanitaria.

I locali destinati all'attività devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrino con lavabo.

Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

I locali oltre ad essere strutturalmente regolari ed adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile fino ad una altezza di mt.2 da pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua potabile corrente calda e fredda;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) messa in opera di impianti di aspirazione dell'aria qualora vi siano apparecchiature tali da causare aumento della temperatura e umidità nei locali a scapito del benessere dei lavoratori e degli utenti.

Dovranno essere tenuti sempre disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- 3) i lettini dovranno essere forniti di copertura in materiale monouso.

Nei termini previsti dall'art.10 della Legge 4 gennaio 1990 n.1, devono essere rispettate le norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici evidenziati nell'elenco allegato alla Legge n.1/90 e sottoindicato:

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UVA.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.  
Attrezzi per ginnastica estetica.  
Attrezzature per manicure e pedicure.  
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.  
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.  
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.  
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.  
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).  
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.  
Depilatori elettrici ed elettronici.  
Apparecchi per massaggi subacquei.  
Apparecchi per presso-massaggio.  
Elettrostimolatore ad impulsi.  
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.  
Laser estetico.  
Saune.  
L'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.

## **CAPO IV ORARI E TARIFFE**

### **Art.18 - orari**

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.  
E' fatto obbligo al Titolare dell'Autorizzazione di esporre l'orario in maniera visibile dall'esterno del negozio.  
E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.  
Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

### **Art.19 - Tariffe**

Il Titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

## **CAPO V PARAMETRI DI RIFERIMENTO**

### **Art.20 - numero e distanza tra esercizi**

L'Autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) DISTANZA MINIMA fra esercizi di Estetista = m.70 (settanta);
- b) RAPPORTO NUMERO ATTIVITA' - DENSITA' DI POPOLAZIONE:  
Popolazione dell'anno precedente/1.500.  
Se il risultato del rapporto determina un decimale uguale o inferiore a 5, la cifra deve essere arrotondata all'unità inferiore (es. 4,3 = 4) ; se il decimale è superiore a 5, la cifra deve essere arrotondata all'unità superiore (es. 4,6 = 5).

In aggiunta al numero di autorizzazioni rilasciabili in base a tale rapporto, è prevista una ulteriore autorizzazione rilasciabile qualora l'attività sia ubicata presso il P.A. 7/1 del vigente P.R.G.

In caso di comprovata necessità, dovuta al verificarsi di eventi eccezionali di varia natura, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale, può autorizzare l'apertura degli esercizi in deroga a quanto disposto dal punto a) del presente articolo.

Per le Autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di Autorizzazione.

La misura delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

## **CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art.21 - Controlli**

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### **Art.22 - Sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato da Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa, nonché ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Nei confronti di chi esercita l'attività di Estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 Legge 1/90 è inflitta dall'Autorità Regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Nei confronti di chi esercita l'attività di Estetista senza l'Autorizzazione Comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689 la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

#### **Art.23 - Abusivismo**

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza Autorizzazione.

Decorsi dieci giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

#### **Art.24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione comunale per l'esercizio di Estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'Autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il Titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.13.

I relativi provvedimenti sono notificati al Titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'Autorizzazione.

### **CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.25 - Integrazioni delle vecchie Autorizzazioni**

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.7.

#### **Art.26 - Abrogazione norme precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente regolamentazione.